

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 3095-A</sup>

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 23 luglio 1957 (Stampato n. 2057)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

(GAVA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 23 luglio 1957*

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga dell'esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi

*Presentata alla Presidenza il 25 luglio 1957*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nei giorni 13, 14 e 15 novembre 1956 in aula fu discussa ed approvata con emendamenti la conversione in legge del decreto legislativo 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo

zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'A. A. I. I.

La parte riguardante il melasso e particolarmente l'articolo 5 suscitò un vivacissimo dibattito a conclusione del quale la Camera emendò l'articolo 5 con un comma aggiuntivo nel modo seguente:

ART. 5 (*originario*). — « Sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, sia contemporaneamente alla lavorazione delle barbabietole o di altre sostanze zuccherine, sia separatamente, è dovuto un diritto erariale nella misura di lire 2 270 per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi stessi ».

*Comma aggiuntivo*: — « Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 400.000 quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla produzione media dell'ultimo anno ».

La Camera giustamente intese conciliare da una parte la opportunità di moderare la sovrapproduzione di zucchero in relazione ai 4 milioni di quintali di giacenze invendute e dall'altra l'esigenza di non intervenire improvvisamente con un provvedimento fiscale in un fenomeno concorrenziale privato tra i vari acquirenti e manipolatori del melasso né di arrestare la produzione di zucchero dal saccaromelasso riferita in tutta l'Italia a 4 sole aziende industriali: di Cavarzere, di Legnago, di Fontanellato di Parma e di Cecina. L'emendamento ebbe anche un significato sospensivo agli effetti di un approfondimento conoscitivo di tutta la materia e di tutto il settore, con particolare riguardo al melasso, al fine che si potesse provvedere nel futuro ad una migliore sistemazione della questione.

Si trattarono temi fondamentali e gravi per la vita economica nazionale: l'esigenza della produzione e del reddito relativa ai coltivatori delle barbabietole, che a causa delle giacenze di zucchero subivano la riduzione della superficie destinabile a barbabietole o una pressione tendente a diminuire il conveniente prezzo del loro prodotto.

Si trattò del mercato internazionale e del dislivello dei prezzi italiani rispetto a quelli internazionali.

Poiché lo stesso provvedimento apportava una riduzione nelle imposte di fabbricazione ed una riduzione nel prezzo dello zucchero al consumatore, la Camera fu unanime nel sostenere l'orientamento favorevole all'incremento dei consumi italiani e per questo, dato

il regime a pezzi vincolati riguardanti i vari passaggi del sistema dalle bietole allo zucchero, si ritenne necessario da varie parti di consigliare un ordinamento anche quantitativo chiaro e coerente.

Si trattò infine della questione monopolistica e dell'accertamento anche di questo aspetto della situazione.

Dopo un anno di esperienza, durante il quale furono consentite in relazione al contingente le sia pure ridotte produzioni degli stabilimenti di Legnago e di Cavarzere, si ritiene di confermare alcuni sostanziali aspetti che giustificano la presentazione del decreto legge 11 luglio 1957, n. 518, contenente la proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi, ove, senza abolire il contingente annuo, si elimina la sua misura fissa e si introduce un congegno secondo il quale il contingente annuo di saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi verrà fissato con decreto dal Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste.

I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascuno stabilimento ed alle rispettive esigenze lavorative.

In tal modo si mantiene il principio di moderare ove occorra la sovrapproduzione ma si consente anche il dovuto riguardo alle esigenze produttivistiche nei riguardi sia degli impianti specifici di dezuccherazione da melasso sia della occupazione dei lavoratori industriali.

Inoltre per gli stabilimenti di Fontanellato e di Cecina, le cui lavorazioni sul melasso non hanno superato i limiti sperimentali nella ricerca dell'interessantissimo processo alle resine scambiatrici di ioni, per mezzo delle quali la soluzione zuccherina posta a contatto di una resina scambiatrice perde i costituenti metallici lasciando liberi i costituenti acidi ed attraverso un secondo passaggio e a contatto con una seconda resina perde questi ultimi costituenti, cosicché in ultimo la soluzione risulta praticamente esente da sostanze incostanti e da sostanze melassigene, si consente di riprendere le operazioni sospese. Anche a queste due aziende si ritiene opportuno consentire lo sviluppo delle loro esperienze interessanti anche sotto l'aspetto produttivistico.

Fu discusso a suo tempo il problema dei costi di fabbricazione nei riguardi dell'incidenza del diritto erariale.

Ora è da notare che i costi di fabbricazione dello zucchero da melasso o da bietole sono caratteristici per ogni azienda, e richiedono quindi accertamenti locali, e che nelle unità locali, ove si produce contemporaneamente zucchero da bietola e zucchero da melasso, i prodotti risultano fino a un certo punto tecnicamente congiunti ed i costi risultano comuni, che è quanto a dire inscindibili.

Sarebbe più facile quindi trattare di costo medio aziendale unitario che non di costi distinti e caratteristici.

Che la produzione di zucchero da melasso risulti più conveniente della produzione di zucchero da bietole agli effetti del costo, può apparire evidente sol che si avverta il significato della sua non irrilevante importanza nella considerazione e nell'impegno dei produttori. La stessa rivalità emersa a proposito del melasso fra produttori compratori e manipolatori di melasso a fini diversi, come l'ottenimento di spirito e l'ottenimento di zucchero, indica l'interesse annesso a tale lavorazione.

Il produttore tende evidentemente al minimo del costo medio totale che per gli uni avrà per componenti le lavorazioni che conducono ad un prodotto e per gli altri ad un altro.

Più che una situazione monopolistica nel senso esatto del termine, ci troviamo di fronte ad una struttura monopolioide. In essa non potendosi manovrare il prezzo ed essendo poco agevole manovrare la quantità del prodotto di fronte ad una domanda elastica, si rende inevitabile la manovra del costo.

Di un costo però che va riferito all'azienda nel suo polivalente significato e quindi a tutte le aziende facenti parte del gruppo e che abbiano una produzione omogenea.

Nel nostro caso gli andamenti della domanda nazionale si dimostrano proporzionali all'andamento del parametro indicante il reddito medio nazionale *pro-capite*, con un coefficiente di elasticità, a parità di altre condizioni, fra domanda e reddito medio nazionale *pro-capite* che parrebbe al relatore certamente superiore all'unità, almeno in un certo periodo della serie biennale dei dati esaminati.

Il relatore riterrebbe degna della massima considerazione una accurata analisi di questi

rapporti fra consumi, reddito e prezzo dello zucchero, anche perchè gli pare di avere osservato che il coefficiente di elasticità del consumo rispetto al reddito si sia leggermente ridotto in questo ultimo anno, ossia che i consumi siano aumentati in proporzione minore dell'aumento del reddito. Fatto di una certa importanza, che se controllato e verificato persuaderebbe a perfezionare e completare, non solo nei confronti del melasso ma di tutto il settore, una obiettiva e salda analisi della situazione, avente come meta l'accertamento delle direttive necessarie a sviluppare i consumi dall'attuale livello *pro-capite*, attorno ai 17 chilogrammi, fino almeno ai 25 chilogrammi relativi alla Repubblica francese, entro un periodo di anni non troppo lungo, con il risultato di conciliare adeguatamente e soddisfacentemente le esigenze di coltivazione e di reddito dei coltivatori, le esigenze degli operatori e dei lavoratori dell'industria, il benessere dei consumatori ed il dovuto rispetto alla situazione fiscale. Se con un artificio fiscale come quello previsto a titolo di intervento economico nella istituzione del diritto erariale, si dovesse alterare il rapporto fra il costo di produzione di zucchero dalle bietole ed il costo di produzione di zucchero da melasso, in modo che il secondo costo tenda a superare il primo, la produzione di zucchero da melasso scomparirebbe, perchè l'elasticità del sistema dei due costi è molto elevata. Tale considerazione incisiva nei riguardi del normale perfezionamento produttivo, persuase alla approvazione del presente decreto, con l'auspicio che questo periodo biennale consenta non solo l'approfondimento degli studi relativi ai problemi considerati, ma soprattutto la formazione di opportune proposte regolatrici dell'insieme del settore, anche in analogia alla situazione esistente per esempio in Francia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, nella quale i pubblici poteri in accordo con le varie categorie interessate stabiliscono annuali piani economici riguardanti lo zucchero, dai quali traggono vantaggio produttori e consumatori.

Per tali considerazioni e nella giustificata attesa di un loro definitivo sviluppo, la Commissione raccomanda l'approvazione dell'attuale provvedimento.

ROSELLI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE**  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

---

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

**DISEGNO DI LEGGE**  
DELLA COMMISSIONE

---

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*